



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE - SECONDO QUADRIMESTRE 2026¹

INDICE

Introduzione.....	3
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.....	6
1. Obiettivi di servizio, riparto, monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.....	6
1.1 Infografica.....	11
2. Fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia.....	12
2.1 Infografica.....	15
3. Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.	16
3.1 Infografica.....	19
Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.....	20
1. La partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.....	20
2. Il ruolo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.	23
2.1 Prima seduta della Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 gennaio 2016.....	27
2.2 Seduta della Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 luglio 2026	29
2.2.1 Presentazione della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.	29
2.2.2 Presentazione della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.	31
2.2.3 Stato dell'arte in merito alle procedure di infrazione.....	33

¹ Il presente approfondimento è stato curato dai dipendenti del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anna Maria Bagnato, Marco Frondaroli, Cristina Gaggiotti, Claudio Fiorenzo Gallotti, Guglielmina Olivieri Pennesi e Laura Toro, con il coordinamento della dirigente del Servizio II Silvia Maria Lagonegro e con la direzione e supervisione del Capo dell'Ufficio Anna Lucia Esposito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2.2.4 Quadro finanziario pluriennale 2028-2034	36
2.2.5 Presentazione del progetto SITE “Sistema Italia in Europa”	37



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Introduzione

Nel secondo quadrimestre 2026, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 3 volte, di cui 2 in seduta ordinaria (18 giugno e 30 luglio 2026) e 1 in seduta straordinaria (4 agosto 2026). Inoltre, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita in Sessione Europea il 23 luglio 2026.

Per quanto concerne l'attività "nazionale" della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel periodo in esame, sono stati trattati complessivamente 13 argomenti - di seguito indicati - di cui 2 oggetto di intesa e 6 di parere, 2 prese d'atto, 1 designazione, 1 informativa ed infine, l'approvazione del calendario settembre/dicembre 2026.

Nella seduta ordinaria del 18 giugno 2026 sono stati esaminati i seguenti argomenti:

- Designazione da parte dell'UPI di nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta UPI). *Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*
- Designazione da parte dell'ANCI di nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta ANCI). *Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*
- Schema di decreto del Ministro dell'interno recante l'approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l'anno 2024, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli Enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. *Parere ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2026, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. *Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*
- Designazione di due componenti del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate. *Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nella seduta ordinaria del 30 luglio 2026 sono stati esaminati i seguenti argomenti²:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2026. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213.*
- Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione, a decorrere dal 2026, dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, in attuazione delle modifiche apportate all'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'articolo 2, comma 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. *Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*
- Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2025, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 e all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. *Parere ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.*
- Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 6 luglio 2026 concernenti l'approvazione delle Linee guida sulla formazione dei vicesegretari (articolo 2, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26). *Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.*
- Informativa sullo stato dell'arte degli approfondimenti svolti nelle riunioni tecniche tenutesi presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulle criticità segnalate da UPI, in merito al riordino delle province e delle città metropolitane della

² Lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per l'anno 2026, nonché il riparto, per l'anno 2026, del predetto fondo, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro. Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234: Il punto, iscritto all'ordine del giorno è stato rinviato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

regione Sardegna, disposto dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7. *Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

- Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto, per l'anno 2026, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.*
- Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali settembre - dicembre 2026.

Nella seduta straordinaria del 4 agosto 2026 è stato esaminato il seguente argomento:

- Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per l'anno 2026, nonché il riparto, per l'anno 2026, del predetto fondo, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro. *Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

Per quanto invece riguarda la Sessione Europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi lo scorso 23 luglio, nella stessa sono stati trattati 5 argomenti – di seguito indicati - di cui 2 comunicazioni e 3 informative:

- Presentazione della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. *Comunicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*
- Presentazione della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. *Comunicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*
- Stato dell'arte in merito alle procedure di infrazione. *Informativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*
- Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. *Informativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*
- Presentazione del progetto SITE "Sistema Italia in Europa". *Informativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*

Gli argomenti di maggiore interesse sono approfonditi nei successivi paragrafi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. Obiettivi di servizio, riparto, monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta straordinaria del 30 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lett. a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha sancito intesa sullo: *“Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2026”*.

L'articolo 1, commi 792-793, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha stanziato risorse aggiuntive finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, pari a 215.923.000 euro per l'anno 2021, con una progressiva crescita fino a raggiungere 650.923.000 euro, a decorrere dall'anno 2030.

La stessa norma prevede che vengano stabiliti gli obiettivi di servizio – e relative modalità di rendicontazione e monitoraggio – che i comuni sono chiamati a raggiungere; tali obiettivi costituiscono un passaggio importante nel percorso teso al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale.

Le risorse così stanziate sono confluite nell'ambito del *Fondo di solidarietà comunale* (FSC) fino al 2024 (art. 1, comma 449 lettera d-quinques, legge 30 dicembre 2016, n. 232), con vincolo di destinazione al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali.

Successivamente, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023³, l'articolo 1, comma 496 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto che, dal 2025 e

³ Con la sentenza n. 71 del 14 aprile 2023, la Corte costituzionale ha richiamato il legislatore a intervenire tempestivamente per adeguare al dettato costituzionale la disciplina vigente separando, da un lato, il FSC - destinato alla perequazione generale ex articolo 119, terzo comma, Cost. - dalle risorse vincolate riconducibili al quinto comma, in modo da garantire la *“tutela costituzionale riconosciuta all'autonomia finanziaria comunale”*; dall'altro, rafforzando gli strumenti idonei a garantire realmente i LEP, in modo coerente con il processo (ritenuto *“imprescindibile”* dalla stessa Corte) di definizione e finanziamento degli stessi. Per un esame più dettagliato della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, si rimanda all' *“Approfondimento sui principali argomenti oggetto di deliberazione - primo quadrimestre 2025”*, Capitolo *“Interventi per il settore sociale delle Regioni a statuto ordinario – anno 2025”*, link [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

fino al 2030, tali risorse venissero destinate ad un *Fondo speciale per l'equità dei livelli delle prestazioni* (FELS), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

In particolare, la lettera a) del citato comma 496 prevede, tra l'altro che, il Fondo - per l'anno 2026 di importo pari ad euro 442.923.000, con incrementi di anno in anno sino al 2030 - sia destinato, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Tali contributi sono ripartiti in proporzione al rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “*Servizi sociali*” e approvato dalla *Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari ad 1 a 6.500.

I predetti contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario, sono stabiliti annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla *Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, con il supporto di esperti del settore e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con il provvedimento esaminato nella seduta del 30 luglio 2026, sulla base della Nota metodologica “*Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - Anno 2026*”, viene pertanto data attuazione alle citate disposizioni, per l'anno 2026.

Nella seduta del 27 novembre 2025⁴, la CTFS, ha approvato, tra l'altro⁵, la predetta Nota metodologica, che prevede che le risorse aggiuntive stanziare siano attribuite ai singoli comuni in

⁴ Commissione tecnica per i fabbisogni standard - MEF - www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs

⁵ Nella citata seduta sono stati inoltre approvati i seguenti documenti:

- Nota metodologica Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna;
- Nota metodologica Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi per il 2026;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

base ai coefficienti di riparto per la funzione sociale rilevanti per il calcolo dei Fabbisogni standard nell'anno corrispondente.

La principale novità riguarda l'utilizzo della spesa storica 2023, per verificare se un ente è sopra o sotto obiettivo rispetto al fabbisogno standard monetario 2025–2027.

Per i comuni con un livello di spesa (c.d. *spesa storica*) inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (c.d. *comuni sotto-obiettivo*⁶), le risorse aggiuntive sono vincolate all'incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario. In base a quanto indicato nella predetta Nota, i comuni c.d. *sotto-obiettivo* sono tenuti quindi ad incrementare la spesa sociale almeno fino al raggiungimento del rispettivo livello del fabbisogno standard monetario e rendicontare l'uso delle risorse aggiuntive assegnate. I comuni c.d. *“sopra-obiettivo”* non hanno obblighi di rendicontazione delle risorse assegnate per lo sviluppo dei servizi sociali.

La spesa storica per i servizi sociali da considerare ai fini del confronto con il fabbisogno standard monetario sociale, a partire dalle risorse assegnate per il 2026, è quella rilevante per la determinazione dei fabbisogni standard riferita all'annualità 2023 riclassificando le voci di bilancio attraverso il questionario apposito, in virtù del fatto che gli obiettivi di servizio sono incentrati sul raggiungimento di un livello di spesa che si incrementa nel tempo, e l'annualità 2023 è ultima annualità ad oggi disponibile in grado di considerare le differenti modalità di spesa degli enti.

Qualora gli Enti avessero registrato una riduzione del livello di spesa 2023 rispetto alle annualità precedenti, l'obiettivo viene considerato raggiunto solamente se l'ammontare di spesa del 2017 e quello del 2021 risultano entrambi superiori al fabbisogno standard monetario, come garanzia di un livello di spesa già elevato negli anni antecedenti al 2023.

Ognuno degli enti beneficiari viene sottoposto a monitoraggio e deve certificare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2026.

La certificazione avviene per mezzo di apposite schede di monitoraggio e di rendicontazione, corredate delle istruzioni relative alla compilazione e rese disponibili sul portale OpenCivitas di Sogei – Società generale d'informatica S.p.A..

- Nota metodologica Obiettivi di servizio trasporto studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi per il 2026.

⁶ Un comune è definibile “sotto-obiettivo” qualora la spesa storica 2023 sia inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027 e non risulti storicamente “sopra-obiettivo” sulla base delle spese storiche 2017 e 2021.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La scheda di monitoraggio e rendicontazione viene pubblicata entro il 31 luglio 2026⁷, a cura della *Commissione tecnica per i fabbisogni standard* e gli enti beneficiari sono tenuti alla compilazione e trasmissione a Sogei S.p.a. entro il 31 maggio 2027, in modalità esclusivamente telematica.

Tali schede - sottoposte alla validazione del Consiglio comunale - sono inoltre allegate al rendiconto annuale dell'Ente.

Tutti i comuni sono tenuti alla compilazione delle schede di monitoraggio relative agli obiettivi di servizio 2026.

Gli enti c.d. “sotto-obiettivo” nel 2026 sono tenuti - attraverso un apposito Quadro, presente nelle schede - a rendicontare l'utilizzo delle risorse aggiuntive per la funzione sociale.

Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più opzioni di intervento, che devono essere aggiuntive:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Le sopracitate opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche in via congiunta.

Nella menzionata Nota è inoltre previsto che i comuni c.d. “sopra-obiettivo”, per rimanere tali, nel 2026 dovranno avere una spesa per il sociale pari o superiore al proprio fabbisogno standard monetario 2025-2027.

⁷ La *Commissione tecnica per i fabbisogni standard* (CTFS) ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione “Documenti approvati 2026”, le “*Istruzioni e scheda di monitoraggio per la rendicontazione delle risorse Obiettivi di servizio settore sociale per il 2026*”, documentazione reperibile tramite il seguente link: <https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/index.html>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Inoltre, dovrà essere indicato nelle menzionate schede di rendicontazione il rapporto tra il numero di abitanti residenti e il numero di assistenti sociali. Per gli enti che non hanno raggiunto il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, verrà attivata una segnalazione riguardo la necessità di potenziamento del numero di assistenti sociali, al fine di ottimizzare l'organizzazione dei servizi sociali e massimizzare l'efficacia dell'uso delle risorse.

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati per il 2026 o la mancata certificazione di cui all'art. 2 dello schema di provvedimento esaminato, verrà applicata la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024 recante *“Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi”*.

Non è previsto l'obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse aggiuntive per i comuni che, pur non raggiungendo gli obiettivi di servizio per la funzione sociale nel 2026, registrino un'assegnazione di risorse aggiuntive inferiore a 1.000 euro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1.1 Infografica

Schema di DPCM recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle RSO, 2026



Riferimenti normativi

- articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- articolo 1, comma 797, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- decreto del Ministero dell'interno del 6 giugno 2024.



Finalità

Vengono stanziati risorse aggiuntive e fissati obiettivi di servizio finalizzati al potenziamento dei servizi sociali comunali, al fine di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale.



Beneficiari e risorse assegnate

Il contributo è erogato a valere sul *Fondo speciale per l'equità dei livelli delle prestazioni* (FELS) ed è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il 2026, le risorse destinate allo sviluppo dei servizi sociali comunali ammontano a 442.923.000 euro.



Criteri di riparto

I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali", approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS).



Obiettivi

L'obiettivo di servizio principale è il raggiungimento graduale, entro il 2026, del rapporto di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti residenti. Le ulteriori risorse assegnate possono essere utilizzate per: l'assunzione di altre figure professionali specialistiche; l'incremento del numero di utenti presi in carico; il miglioramento qualitativo dei servizi sociali; il trasferimento delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per la gestione associata dei servizi.



Monitoraggio

Gli enti beneficiari delle risorse certificano il raggiungimento dell'obiettivo assegnato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione presenti sul portale OpenCivitas di Sogei. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta l'applicazione del regime sanzionatorio che può condurre al commissariamento dell'ente locale.

Sancita intesa sullo schema di decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2. Fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia

L'attuazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria minorile costituisce una delle più rilevanti funzioni di tutela sociale affidate ai comuni, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali⁸. Tali provvedimenti, finalizzati alla protezione dei minori che si trovano in condizioni di grave disagio familiare, di abbandono o di pregiudizio per il loro sviluppo psicofisico, richiedono frequentemente l'attivazione di interventi assistenziali complessi, tra i quali vi sono il collocamento in comunità residenziali e l'affidamento familiare⁹.

L'esecuzione di tali decisioni giudiziarie determina per i comuni l'insorgenza di obblighi che spesso incidono significativamente sui bilanci, soprattutto per quelli di minori dimensioni demografiche e con limitate capacità finanziarie, infatti, negli anni, l'incremento del numero dei provvedimenti di tutela e la diseguale distribuzione sul territorio nazionale, hanno generato per alcuni comuni criticità finanziarie e inciso sulla capacità di erogare altri servizi essenziali alla collettività.

In tale contesto si inserisce l'articolo 1, commi da 759 a 765, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Legge di bilancio 2025*), che rappresenta un importante intervento di sostegno alla finanza locale ed è volto a garantire l'effettività della tutela dei minori e, al contempo, a favorire una più equa distribuzione degli oneri derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile.

Nello specifico, è stato istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027¹⁰, incrementato successivamente di 150 milioni di euro per l'anno 2026¹¹.

Le risorse così individuate sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento¹².

⁸ La legge 8 novembre 2000, n. 328, rubricata "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", stabilisce all'articolo 6 che i comuni sono i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, affidando agli stessi, tra gli altri, i compiti di programmazione e progettazione del sistema locale dei servizi sociali, nonché di erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche.

⁹ Vedi l'articolo 403 del Codice civile.

¹⁰ Vedi l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

¹¹ Vedi l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

¹² Vedi l'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

I fabbisogni *standard* monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, e nel documento recante “*Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido*” approvato dalla *Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, nella seduta del 16 maggio 2023¹³. Risultano esclusi dal perimetro soggettivo dei beneficiari i comuni delle Regioni a statuto speciale, in quanto i fabbisogni standard sono calcolati solo in relazione alle Regioni a statuto ordinario, nonché alla Regione siciliana e alla regione Sardegna. Ai fini del riparto si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale¹⁴.

La spesa sostenuta per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile viene comunicata dai comuni con una dichiarazione telematica¹⁵; ai fini del riparto della dotazione finanziaria del fondo, per il 2026, le modalità e i termini di trasmissione della dichiarazione telematica sono state definite - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2026 - con il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2026.

In applicazione di tale provvedimento hanno presentato la dichiarazione n. 2794 comuni per un totale di spesa dichiarata di 533,9 milioni di euro, sulle quali il Ministero dell'interno ha applicato criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni considerate anomale¹⁶. Nello specifico, sono state effettuate le seguenti operazioni:

- a) è stato stabilito un limite massimo al costo giornaliero pari a 217 euro¹⁷;
- b) sono state identificate e annullate le possibili duplicazioni di richieste¹⁸;

¹³ Vedi l'articolo 1, comma 761, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

¹⁴ Vedi l'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

¹⁵ Riferimento normativo: articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

¹⁶ Riferimento normativo: articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

¹⁷ L'importo è stato stabilito partendo da quella che risulta essere la spesa media giornaliera (87 euro), incrementata del 250% al fine di assicurare un'ampia variabilità in grado di fare fronte a tutte le possibili specificità locali.

¹⁸ Sono considerate richieste duplicate nei casi in cui, per lo stesso provvedimento, risultano compilate in modo identico tutte le altre voci (durata in giorni dell'affidamento, spesa impegnata, spesa pagata in conto competenza, ecc.).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

c) sono stati effettuati i controlli sui dati di bilancio, confrontando la spesa complessiva dichiarata dall'ente e quella effettivamente impegnata nel 2025 (dati BDAP)¹⁹.

L'insieme delle operazioni di normalizzazione ha consentito di ottenere una riduzione di 15,0 milioni di euro rispetto all'importo formalmente richiesto, riducendo la spesa riconosciuta da 533,9 milioni di euro a circa 519 milioni di euro.

Poiché il fabbisogno finanziario normalizzato complessivo dei comuni supera la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia per il 2026, gli importi riconosciuti sono stati riparametrati rispetto al vincolo di bilancio pari a 250 milioni di euro.

Nella seduta del 30 luglio 2026 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto, per l'anno 2026, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'Autorità giudiziaria²⁰.

¹⁹ I controlli hanno interessato i seguenti aggregati di spesa: spesa impegnata per Missione 12 (Sociale); spesa impegnata per trasferimenti a famiglie, unioni, comuni, consorzi e altri enti per Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) e Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali). Inoltre, è stata impostata una soglia alle richieste complessive per ciascun comune pari al 75% del totale degli impegni sopra considerati.

²⁰ Vedi l'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2.1 Infografica

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto, anno 2026, del fondo istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria



Riferimenti normativi

- articolo 1, commi 759 -765, legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- articolo 1, comma 673, legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2026.



Finalità

La norma istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'Autorità giudiziaria.



Beneficiari

Le risorse sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento.



Risorse stanziare

Le risorse stanziate per il 2026 ammontano a 250 milioni di euro.



Criteri di riparto

Ai fini del riparto si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.



Procedimento

I comuni trasmettono la dichiarazione telematica con la quale comunicano la spesa sostenuta per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, seguendo le modalità e i termini stabiliti, per il 2026, con il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2026. Il Ministero dell'interno procede alle operazioni di normalizzazione e al successivo riparto dei fondi stanziati.

Sancita intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3. Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta straordinaria del 4 agosto 2026, ha espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, parere favorevole sullo: *“Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per l'anno 2026, nonché il riparto, per l'anno 2026, del predetto fondo, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro”*.

Il citato articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, infatti ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di consentire agli Enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, e dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ne siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022 - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022 - sono stati definiti, per il triennio 2022-2024, i criteri di riparto tra gli Enti locali del fondo di cui al citato articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, ed è stato approvato il piano di riparto della dotazione finanziaria, per l'anno 2022.

Successivamente, l'articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha incrementato di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del citato fondo, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, a decorrere dall'anno 2023.

Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2023 e del 5 agosto 2024 - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali rispettivamente nelle sedute dell'11 luglio 2023 e del 27 giugno 2024 - in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto interministeriale del 7 luglio 2022 e sulla base dei criteri indicati nella *“Nota metodologica”* del medesimo decreto, è stata ripartita, per gli anni 2023 e 2024, la dotazione finanziaria del fondo in argomento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Successivamente l'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha incrementato di 5 milioni di euro la dotazione finanziaria del citato fondo, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2025 – sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2025 – sono stati approvati i criteri e modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per il triennio 2025 – 2027 e il piano di riparto del fondo di 6 milioni di euro, per l'anno 2025.

Nel corso dell'istruttoria sullo schema di decreto - e successivamente alla riunione tecnica del 14 luglio 2026, nel corso della quale ANCI aveva espresso assenso tecnico - il Ministero dell'interno ha trasmesso una nuova versione dello schema di provvedimento con alcune proposte di modifiche ed integrazioni, effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, riguardanti, nelle premesse allo schema di decreto, il richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 e l'inserimento, all'articolo 2, del comma 3 del medesimo schema di decreto il quale prevede che gli importi assegnati ai comuni della regione Valle d'Aosta siano corrisposti direttamente alla regione.

In merito alle proposte di modifiche al testo dello schema di provvedimento l'ANCI, non ritenendole pertinenti, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2026, ha richiesto l'espunzione del citato articolo 2 comma 3 dello schema di provvedimento e la conseguente assegnazione diretta delle risorse al comune beneficiario, anziché alla Regione Valle d'Aosta.

Al fine di approfondire la richiesta di ANCI, nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2026, il punto all'ordine del giorno riguardante lo schema di decreto in argomento, è stato rinviato per consentire alle Amministrazioni competenti di valutare tale richiesta.

All'esito dei predetti approfondimenti, il Ministero dell'interno, in data 3 agosto 2026, ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento con i relativi allegati che ha recepito le richieste formulate dall'ANCI che ha fornito, in pari data, assenso tecnico e nella citata seduta straordinaria del 4 agosto u.s., è stato dato parere favorevole allo schema di decreto in questione.

Lo schema di decreto provvede, pertanto - in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale dell'11 settembre 2025 - a stabilire i criteri e le modalità di riparto e utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

intimidatori, per l'anno 2026, utilizzando i medesimi criteri di cui al menzionato decreto interministeriale. Lo schema di decreto, inoltre, provvede al riparto del fondo, istituito dall'articolo 1, comma 589, della citata legge n. 234/2021, incrementato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 820, della legge n. 197/2022 e dell'articolo 1, comma 772, della legge n. 207/2024, pari a complessivi 6 milioni di euro, per l'anno 2026.

La ripartizione della dotazione annuale del fondo è effettuata, per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione, nei confronti dei propri amministratori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o di danneggiamento del proprio patrimonio, rilevati nell'anno precedente, risultanti dal report annuale della *Direzione centrale della Polizia Criminale* concernente l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 3 luglio 2017, n. 105 e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018.

Per il restante 40% la ripartizione della dotazione annuale del fondo è effettuata in proporzione alla popolazione residente dell'ente ove sono stati rilevati atti intimidatori, al 31 dicembre 2024, secondo i dati Istat, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In applicazione dell'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56, gli episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani sono attribuiti al comune capoluogo della città metropolitana. Il contributo spettante alle città metropolitane ed alle province, per episodi intimidatori subiti dai propri amministratori, è parametrato, rispettivamente, alla popolazione residente del comune capoluogo di città metropolitane, e capoluogo di provincia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3.1 Infografica

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, nonché il riparto, anno 2026.



Riferimenti normativi

- articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- decreto del Ministro dell'interno dell'11 settembre 2025.



Finalità

Il Fondo sostiene l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.



Beneficiari

Il contributo è erogato a favore degli Enti locali nei quali si sono verificati gli episodi di intimidazione o danneggiamento, che lo utilizzano sulla base di scelte autonome per le finalità indicate per legge.



Risorse assegnate e criteri di riparto

Il fondo per la legalità, per il 2026, è pari a 6 milioni. Il riparto è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento subiti da ciascun ente - dati rilevati dal report dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito presso il Ministero dell'interno, dati relativi al precedente anno - e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2024 (dati ISTAT).

Parere favorevole reso sullo schema di decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 4 agosto 2026.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. La partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione²¹ e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e di partecipazione democratica, sono attualmente previste dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”.

Tenuto conto delle modifiche intervenute in sede europea con l'entrata in vigore del *Trattato di Lisbona*²², la legge n. 234/2012 - che ha abrogato la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (nota come “*legge Buttiglione*”) - ha riformato organicamente la materia, con particolare riguardo al controllo, da parte dei Parlamenti nazionali, del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, entrambi previsti dall'articolo 5 del *Trattato sull'Unione europea*, che regola la ripartizione e l'esercizio delle competenze tra l'Unione Europea e gli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà, volto a garantire che le decisioni siano adottate a un livello che sia il più vicino possibile al cittadino richiede, infatti, che l'azione da intraprendere a livello dell'Unione europea sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale. Tale principio è, quindi, strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l'azione intrapresa dall'Unione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei Trattati.

²¹ L'articolo 11 della Costituzione prevede, tra l'altro, che “*L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la giustizia e la pace fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo*”. L'articolo 117 della Costituzione dispone che “*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”.

²² Il *Trattato di Lisbona*, (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009) ha modificato in modo incisivo il *Trattato sull'Unione Europea* (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (diventato *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea* - TFUE), riformando l'architettura dell'Unione europea e le modalità con cui quest'ultima esercita i suoi poteri, per renderla più efficiente, trasparente e democratica. In particolare, al *Trattato di Lisbona* sono allegati due Protocolli fondamentali:

- il Protocollo n. 1, riguardante il ruolo dei Parlamenti nazionali, che viene potenziato;
- il Protocollo n. 2 che richiede, inoltre, che la Commissione europea tenga conto della dimensione regionale e locale di tutti i progetti di atti legislativi e faccia una dichiarazione dettagliata su come viene rispettato il principio di sussidiarietà.

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/5/il-trattato-di-lisbona>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:subsidiarity>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Ciò premesso, la legge n. 234/2012 ha potenziato - sia nella fase di partecipazione dell'Italia alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (c.d. “fase ascendente”), sia in quella di attuazione del diritto europeo (c.d. “fase discendente”) - il ruolo di indirizzo, di intervento e di controllo del Parlamento sul Governo e, al contempo, al Capo IV, ha ampliato e strutturato, la partecipazione delle regioni, delle province autonome nonché delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Al fine di garantire una partecipazione più consapevole e tempestiva dell'Italia - volta, in particolar modo, a superare i limiti che la precedente normativa aveva mostrato nel non riuscire a risolvere il cronico ritardo nel recepimento del diritto dell'Unione europea (con il conseguente proliferare di procedure di infrazione e di relative sanzioni a carico dell'Italia) - la legge n. 234/2012 ha imposto al Governo un dialogo preventivo e continuo con le Camere, rafforzando, al contempo, i canali e le sedi istituzionali di informazione e di raccordo con gli enti territoriali e con le autonomie locali, nelle materie di loro interesse. Il flusso informativo tra Governo, Parlamento, enti territoriali ed autonomie locali è stato, quindi, riformato con la previsione, in capo all'esecutivo, di rigidi e cadenzati doveri di consultazione e di informazione.

Al fine di separare la fase di pianificazione delle priorità future del Governo dalla verifica dei risultati già conseguiti, la legge comunitaria 2009 aveva già introdotto l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento due Relazioni annuali distinte - una Relazione Programmatica e una Relazione Consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anziché un unico documento.

Per assicurare la prevista sistematicità informativa le *Relazioni annuali* - che il Governo deve presentare al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234/2012 - risultano essere strumenti fondamentali.

In particolare, la Relazione Programmatica, di cui al comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 234/2012²³, permette al Parlamento di conoscere in anticipo, tra l'altro, gli orientamenti e le

²³ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 234/2012 prevede che: “Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

priorità che il Governo intende perseguire con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea e gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, nonché alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana alla stessa. In tal modo viene garantita la partecipazione del Parlamento al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, e, nello specifico la possibilità per le Camere di far pervenire alle predette Istituzioni e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, nonché di chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sui progetti di atti dell'Unione²⁴.

La Relazione Consuntiva, di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 13²⁵, offre, invece, alle Camere un rendiconto analitico, tra l'altro, degli sviluppi del processo di integrazione

la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea”.

²⁴ Sul punto si vedano gli articoli 9 e 10 della legge n. 234/2012 rubricati “Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'unione europea” e “Riserva di esame parlamentare”.

²⁵ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 234/2012 prevede che: “Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con

l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della

salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

europea registrati nell'anno di riferimento, della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e, in generale, delle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, dell'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Inoltre, al fine di consentire al Governo e ai singoli Ministeri di avere il tempo necessario per raccogliere, consolidare e analizzare tutti i dati reali, l'andamento dei negoziati europei, lo stato di attuazione delle direttive, i dati sui contenziosi e sulle procedure d'infrazione relativi all'intero anno precedente, valutando in modo completo l'impatto e lo stato dell'arte del diritto comunitario nel contesto italiano, la legge n. 234/2012, nel recepire la predetta modifica introdotta dalla legge comunitaria 2009 ha, altresì, posticipato la scadenza del termine per la presentazione della Relazione Consuntiva (precedentemente fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge n. 11/2005) al 28 febbraio di ogni anno (successivo a quello di riferimento).

Ciò posto, allo scopo di favorire la consapevole informazione e la partecipazione anche degli Enti locali alla formazione della politica europea, il comma 3, dell'articolo 13 della legge n. 234/2012 dispone, inoltre, che “.....il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmetta le predette Relazioni, di cui ai commi 1 e 2, anche alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, trasmissione che non era, invece, prevista dalla precedente legge n. 11/2005.

2. Il ruolo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al fine di assicurare agli Enti locali un'adeguata partecipazione al processo di formazione e all'attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea - nelle materie di loro competenza -

per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

la legge n. 234/2012, all'articolo 23²⁶ - rubricato "*Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali*" - prevede una Sessione speciale, dedicata alle questioni europee, di particolare interesse per comuni, province e città metropolitane. Tale Sessione assicura, infatti, la rappresentazione delle istanze delle autonomie locali nelle complesse procedure di formazione (c.d. *fase ascendente*) e di recepimento (c.d. *fase discendente*) del diritto europeo. Ciò riveste ancor più importanza nel quadro dell'attuale assetto istituzionale, caratterizzato da una crescente incidenza delle politiche europee nell'ordinamento giuridico interno e su materie - quali coesione territoriale, transizione digitale ed energetica, ambiente, mobilità, sicurezza, gestione dei flussi migratori e finanza pubblica locale - nelle quali risulta fondamentale un attivo e tempestivo coinvolgimento degli Enti locali.

In particolare, il menzionato articolo 23 prevede la convocazione - da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell' Autorità politica delegata agli affari europei, d'intesa con il Ministro dell' interno - di una Sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell' Unione europea di interesse degli Enti locali e ad esprimere pareri sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il ruolo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'adeguata partecipazione degli Enti locali, in ambito europeo, è rinvenibile anche nella disposizione contenuta nell'articolo 26²⁷ della

²⁶ Articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n.234: "*1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1*".

²⁷ Articolo 26 della legge 24 dicembre 2012, n.234: "*1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali. 2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

menzionata legge - rubricato “*Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea*”- che valorizza, in tale ambito, il ruolo degli Enti locali,

In particolare, il primo comma prevede che tramite la *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*, il Governo deve assicurare una generale “*adequata consultazione*” degli enti territoriali per la definizione della posizione italiana nelle attività dell’Unione europea che abbiano una “*specificità rilevante*” per quegli enti; il secondo comma - al fine di consentire alle associazioni rappresentative degli Enti locali di formulare osservazioni al Governo e alle Camere nonché di richiedere che progetti ed atti UE ritenuti rilevanti siano sottoposti all’esame della Conferenza - prevede che il Governo abbia lo specifico obbligo di trasmettere tutti i progetti e gli atti UE di “*particolare rilevanza*” per gli Enti locali alla Conferenza, che a sua volta li inoltra ad ANCI e all’UPI. Il terzo comma prevede che, qualora poi riguardino “*materie che investono le competenze*” degli Enti locali, il *Dipartimento per gli Affari europei* è tenuto a convocare esperti designati dagli Enti locali ai tavoli dei gruppi di lavoro del *Comitato tecnico di valutazione* dell’articolo 19 rubricato “*Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea*”²⁸. Tale

della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della Conferenza stessa. 3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all’articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

²⁸ Articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: “1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Segretario del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9-bis. 2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni: a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l’Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall’Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell’Unione europea; c) verifica l’esecuzione delle decisioni prese nel CIAE. 3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell’amministrazione. 4. Nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Segretario del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9-bis, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione. 5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Comitato, istituito presso il *Dipartimento per le politiche europee* (oggi *Dipartimento Affari Europei*), ha il compito di preparare le riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), istituito - dall' articolo 2²⁹ della legge n. 234/2012, rubricato “ *Comitato Interministeriale*

presidente e, per gli ambiti di competenza degli Enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 12 6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza. 8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 9. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

²⁹ Articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: “1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. 2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM). 3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori. 5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. 6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

per gli affari europei”- presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti. Pertanto la **Sessione speciale** della Conferenza Stato-città ed autonomie locali assicura la rappresentazione delle istanze delle autonomie locali nelle complesse procedure di formazione (*fase ascendente*), garantendo un’adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell’Italia in relazione ad attività dell’Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali e di recepimento (*fase discendente*) del diritto europeo.

2.1 Prima seduta della Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 gennaio 2016

Nel corso della prima seduta, tenutasi il 20 gennaio 2016, in accordo con i rappresentanti del *Dipartimento delle politiche europee (oggi Dipartimento per gli Affari Europei)*, del Ministero dell’interno, di ANCI e di UPI, è stato adottato il documento che definisce i tempi e le modalità di organizzazione della *Sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali* ed è stato anche approvato l’atto sulle modalità di designazione degli esperti degli Enti locali che partecipano, quando siano in discussione materie che investono le loro competenze, ai gruppi di lavoro del *Comitato tecnico di valutazione*, di cui all’articolo 19 della legge n. 234/2012.

primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome, di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa. 9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all’articolo 19, nell’ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuata la Segreteria del CIAE. 9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Articolo 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 11 del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del D.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del D.lgs. n. 387 del 1998), e successive modificazioni, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In particolare, nel documento è previsto che la Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia convocata e si svolga, di prassi, sulla base di un distinto ordine del giorno, congiuntamente alla Sessione ordinaria, come da programmazione deliberata dalla medesima. La convocazione è a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata agli affari europei e del Ministro dell'interno.

In tale documento è stata definita anche la procedura, appartenente alla fase ascendente, riguardante la trattazione delle questioni che incidono negli ambiti di competenza degli Enti locali, ed è stato definito il relativo iter istruttorio, come previsto dal menzionato articolo 26.

Come previsto dal comma 2 del menzionato articolo 26, su tutti i progetti e gli atti di loro interesse l'ANCI e l'UPI, possono trasmettere osservazioni - per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. In tal caso le osservazioni delle autonomie locali sono poste all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in sede di Sessione europea. All'esito della seduta della Sessione speciale, l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali trasmette le deliberazioni assunte dalla Conferenza al *Dipartimento per le politiche europee* (oggi *Dipartimento per gli affari europei*) e, ove così deliberato, alle Camere e nel caso in cui tali osservazioni non pervengano al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Nel predetto documento sono inoltre contenute le indicazioni inerenti la trattazione delle questioni che incidono negli ambiti di competenza degli Enti locali, inerenti la fase discendente, ed è previsto che l'ANCI e l'UPI, in relazione alla fase di recepimento della normativa europea, possono chiedere la convocazione di una *Sessione europea della Conferenza*, proponendo uno specifico punto all'ordine del giorno, per presentare le proprie osservazioni sugli schemi degli atti di recepimento di proprio interesse, ad essi trasmessi, in tempo utile e ove ciò si renda possibile, rispetto alla convocazione della riunione preparatoria al Consiglio dei Ministri ove saranno discussi gli schemi degli atti medesimi.

Nel corso della menzionata seduta è stata inoltre deliberata l'approvazione di un documento contenente la definizione delle modalità di designazione degli esperti degli Enti locali che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

partecipano ai gruppi di lavoro del *Comitato tecnico di valutazione* di cui all' articolo 19 della menzionata legge. In particolare, è stato previsto che quando siano in discussione materie che investono le competenze degli Enti locali, su richiesta del Segretario del CIAE, l'ANCI e l'UPI designano ciascuno un proprio esperto per ogni gruppo di lavoro nell' ambito del CTV.

2.2 Seduta della Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 luglio 2026

In data 23 luglio 2026 si è tenuta la Sessione speciale, prevista dall' articolo 23 della legge 234/2012 - copresieduta dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione – che ha trattato il seguente ordine del giorno:

- I. *Presentazione della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*
- II. *Presentazione della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*
- III. *Stato dell'arte in merito alle procedure di infrazione.*
- IV. *Quadro finanziario pluriennale 2028-2034.*
- V. *Presentazione del progetto SITE "Sistema Italia in Europa".*

Nel corso dell'incontro, i Ministri hanno illustrato i menzionati punti all' ordine del giorno ed hanno inoltre comunicato, per le parti di competenza, lo stato di avanzamento delle principali iniziative europee in materia di accordi commerciali e di sviluppo delle politiche di coesione ribadendo l'impegno a proseguire il confronto con ANCI, UPI e gli enti territoriali per accompagnare l'attuazione delle nuove politiche europee e rafforzare la collaborazione tra tutti i livelli di governo.

2.2.1 Presentazione della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Nel corso della seduta, il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione hanno reso comunicazione agli Enti locali in merito alla Relazione Consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025.

Premesso che tale Relazione è articolata in quattro parti e precisamente:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- la Parte Prima è dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea ed è articolata in due sottosezioni, rispettivamente, intitolate “Un'Europa Prospera, Sostenibile e Competitiva” e “Un'Europa Equa e Democratica: Sostenere le Persone e il Nostro Modello Sociale”. In questa prima parte sono analizzati i principali risultati conseguiti nella promozione degli interessi nazionali nell'ampio contesto delle Politiche Strategiche europee, individuate come prioritarie per il 2025, con particolare riferimento ai temi della competitività e del digitale. Viene, altresì, evidenziata l'azione italiana orientata alla promozione di occupazione, inclusione, parità di genere, tutela dei minori e Stato di diritto. Centrali anche i temi della libertà dei media, del contrasto alla discriminazione e dell'accesso ad alloggi sostenibili;
- la Parte Seconda è riservata alla dimensione esterna dell'Unione europea ed è anch'essa suddivisa in due sottosezioni, rispettivamente dedicate ad “Un'Europa forte e sicura” e “Un'Europa globale”. In questa parte sono in particolare esaminati i temi della difesa europea, della gestione delle frontiere e dei flussi migratori, nonché dell'ampliamento e della progressiva attuazione del Piano Mattei;
- la Parte Terza è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee e riguarda anche i temi della coesione e della comunicazione e formazione sull'Unione europea per favorire una maggiore capacità di accesso ai fondi europei a gestione diretta;
- la Parte Quarta è, infine, riservata allo sviluppo del processo di integrazione europea, con particolare riguardo allo stato di attuazione dell'Agenda strategica 2024-2029 e dell'attività negoziale seguita alla presentazione della proposta della Commissione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale.

Al riguardo nel corso della presentazione, il Ministro dell'interno ha evidenziato che la Sessione europea costituisce l'occasione per fare il punto sull'attività svolta in sede unionale, i cui riflessi incidono in modo diretto sui singoli territori. In particolare, sulla gestione dei flussi migratori e sulla sicurezza dei territori ha sottolineato l'importanza dell'attività negoziale e diplomatica svolta dal Ministero dell'interno, la quale ha contribuito in modo significativo alla ridefinizione della politica migratoria dell'Unione europea.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha successivamente proseguito nella presentazione della predetta Relazione Consuntiva, rappresentando che, oltre alle tematiche illustrate dal Ministro dell'interno, fondamentale nell'anno 2025 è stata la tematica della competitività, destinata a mantenere un ruolo prioritario e crescente anche quest'anno. Al riguardo ha evidenziato che l'attività regolamentare europea - seppur caratterizzata da elevati livelli di precisione - ha, a volte, trascurato negli ultimi anni l'obiettivo di creare condizioni favorevoli alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

competitività, con la conseguenza che l'Europa, rispetto al passato, risulta oggi meno attiva in alcuni mercati strategici ed è, pertanto, necessaria una semplificazione normativa.

Altra tematica ritenuta centrale è stata quella dell'energia in merito alla quale - anche in ragione del conflitto tra Russia e Ucraina - è stata sostenuta dal Ministro la necessità di assicurare all'Unione e ai suoi territori la dovuta autonomia energetica, anche al fine di garantirne l'autonomia politica.

Particolare attenzione è stata, altresì, riservata alla politica agricola comune e alla politica di coesione.

Riguardo, infine, ai temi della difesa e della sicurezza, il Ministro ha rappresentato che gli stessi hanno avuto un forte rilievo nell'anno di riferimento e sulla tematica della difesa ha evidenziato che, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, la stessa è divenuta particolarmente rilevante soprattutto per i Paesi di confine. Ciò posto, il Ministro ha rappresentato che la politica di difesa richiede anche la previsione di massicci investimenti in materia di cybersicurezza.

2.2.2 Presentazione della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Nel corso della citata seduta della Conferenza Stato-città, in Sessione europea, è stata, inoltre, presentata la Relazione Programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2026.

La predetta Relazione è articolata nelle seguenti quattro parti:

- la Parte Prima è dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea ed è strutturata in quattro sottosezioni, riguardanti, rispettivamente, la competitività, l'innovazione, la sostenibilità e la coesione sociale. Rientrano in questa prima parte il rafforzamento della base industriale europea, la modernizzazione del Mercato Unico e la semplificazione normativa, le politiche per il lavoro, la formazione, la ricerca, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente. Tale Parte dedica, altresì, spazio alla protezione dei valori democratici dello Stato di diritto e della libertà dei media;
- la Parte Seconda è riservata alla dimensione esterna dell'Unione europea e, in particolare, alla difesa e alla sicurezza comuni, alla gestione di flussi migratori e alla lotta alla criminalità transnazionale. Essa illustra, altresì, i partenariati strategici con aree chiave del mondo, le relazioni con gli Stati Uniti, le iniziative nel Mediterraneo e in Medio Oriente, il sostegno ai processi di allargamento e la gestione delle crisi umanitarie, rafforzando il ruolo globale dell'Unione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- la Parte Terza è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee e illustra il funzionamento del sistema interno di partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea. Sono incluse in questa parte le modalità di attuazione delle politiche europee da parte delle amministrazioni nazionali e le attività di comunicazione e formazione, finalizzate a garantire trasparenza e capacità di intervento efficace del Paese;
- la Parte Quarta è, infine, riservata allo sviluppo del processo di integrazione europea con particolare riguardo al prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034 e agli strumenti necessari per sostenere la competitività, finanziare le priorità strategiche e rafforzare le politiche di investimento dell'Unione.

La Relazione Programmatica, per l'anno 2026, indica le priorità dell'Italia nell'ambito delle iniziative previste dal Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 - finalizzato a rafforzare la sovranità europea in ambiti chiave quali difesa, sicurezza, energia, digitale e industria, promuovendo, al contempo, una crescita sostenibile e inclusiva - e offre al Parlamento un quadro chiaro e puntuale degli indirizzi strategici che guideranno l'azione del Governo nei rapporti con l'Unione europea. Il contenuto delle varie parti è strutturato in 204 schede relative a “dossier” specifici - su singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea - che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Al riguardo, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha, *in primis*, rappresentato che nella stesura della Relazione - in conformità con quanto previsto nel programma della Commissione europea - particolare attenzione è stata riservata alla problematica della competitività. A tale proposito il Ministro ha ricordato alcuni importanti accordi conclusi - tra i quali il “Mercosur”, molto importante per l'esportazione di prodotti italiani - e alcuni accordi in itinere, tra i quali quello con l'India.

Lo stesso ha, altresì, ricordato che il funzionamento del mercato unico europeo, non risulta ancora del tutto soddisfacente - con particolari criticità prevalentemente nel settore manifatturiero - soprattutto a causa delle problematiche riguardanti i dazi e il mercato dei capitali, sui quali l'Unione non sembra avere ancora assunto una posizione univoca.

Tematica di rilievo risulta, inoltre, essere quella della semplificazione amministrativa, in merito alla quale il Ministro ha rappresentato che - nonostante il forte interesse manifestato dalla Commissione europea, con i c.d. pacchetti “*omnibus*” - permangono ancora diverse criticità attuative. Al fine di favorire tale semplificazione, l'Italia dovrà assumere un ruolo ben definito per favorire il raggiungimento di una adeguata competitività, anche in settori strategici, quale, ad esempio, quello delle “*startup*” che conserva attualmente approcci finanziari troppo complessi rispetto a quelli previsti da altri ordinamenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nel corso della presentazione sono state, inoltre, evidenziate alcune criticità legate al *Green Deal europeo*, relativamente alle quali il Ministro ha sottolineato l'impegno dell'Italia a favorire la neutralità tecnologica, nonché la necessità di affrontare, anche in sede di definizione del Quadro finanziario pluriennale 2028/2034, le implicazioni del c.d. principio *Do No Significant Harm* - DNSH³⁰.

Infine, il Ministro ha concluso la presentazione della Relazione Programmatica, per il 2026, ponendo l'attenzione sia sulle politiche di resilienza idrica che su quelle riguardanti le energie rinnovabili, rappresentando che le stesse hanno trovato debito riscontro nella riprogrammazione della politica di coesione effettuata dall'Italia nel 2025.

2.2.3 Stato dell'arte in merito alle procedure di infrazione

La procedura di infrazione è uno degli strumenti principali attraverso cui l'Unione europea assicura il rispetto del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Essa è disciplinata dagli articoli 258-260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)³¹ e può essere utilizzata quando uno Stato membro non adempie agli obblighi derivanti dai Trattati o dagli atti dell'Unione.

La procedura - la cui base è contenuta nell'articolo 258 del TFUE - è generalmente avviata dalla Commissione europea, che svolge un ruolo fondamentale nel controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione. La stessa, qualora ritenga che uno Stato abbia commesso una violazione, invia innanzitutto una lettera di messa in mora, attraverso la quale informa formalmente lo Stato della presunta violazione e gli permette di presentare le proprie osservazioni. Se le spiegazioni non sono ritenute sufficienti o lo Stato non pone rimedio alla situazione, la Commissione emette un parere motivato, indicando la violazione contestata e stabilendo un termine entro il quale lo Stato deve conformarsi.

Se anche dopo questa fase lo Stato continua a non rispettare il diritto dell'Unione, la Commissione può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), chiedendo che venga accertata l'inadempienza. Se la Corte accerta la violazione, lo Stato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza.

³⁰ Il principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

³¹ Il *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* - TFUE, disciplina in modo dettagliato le competenze dell'Unione europea e degli Stati membri, il funzionamento delle istituzioni europee e il mercato interno e la libera circolazione delle persone, merci, servizi e capitali, le politiche dell'UE, come agricoltura, concorrenza, trasporti, ambiente, tutela dei consumatori e commercio, le norme sul bilancio, cooperazione giudiziaria e altri settori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

L'articolo 259 TFUE prevede inoltre una procedura particolare che consente a uno Stato membro di denunciare un altro Stato membro per la violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Prima di rivolgersi alla Corte di giustizia, tuttavia, lo Stato deve sottoporre la questione alla Commissione europea, per l'esaminare del caso e la formulazione del parere.

Il successivo articolo 260 TFUE disciplina invece le conseguenze del mancato rispetto di una sentenza della Corte di giustizia. Se lo Stato non adotta le misure necessarie per conformarsi alla sentenza, la Commissione può nuovamente rivolgersi alla Corte, chiedendo l'applicazione di una somma forfettaria o di una penalità di mora. Queste sanzioni hanno lo scopo di incentivare lo Stato a porre fine alla violazione. La procedura di infrazione è quindi fondamentale per garantire l'uniforme applicazione del diritto europeo in tutti gli Stati membri. Essa tutela sia gli interessi dell'Unione sia i diritti dei cittadini, assicurando che gli obblighi previsti dalla normativa europea non rimangano semplicemente teorici, ma vengano effettivamente rispettati.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 23 della legge n. 234/2012 - che stabilisce che nel corso della predetta Sessione siano trattati gli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali - nel corso della predetta seduta è stata resa informativa in merito alle procedure di infrazione e ai casi di precontenzioso avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, che, nella logica di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, incidono direttamente sulle competenze e sulle responsabilità degli enti territoriali.

Al riguardo è stato rappresentato che la riduzione delle procedure di infrazione continua a rappresentare una priorità dell'azione del Governo e richiede un impegno comune da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte - centrali e territoriali - finalizzato a prevenire l'apertura di nuove procedure e ad accelerare la definizione dei dossier ancora aperti, nell'ottica di assicurare il pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE.

A tal fine, di particolare importanza risulta essere la tempestività del recepimento delle direttive europee, che implica una programmazione preventiva delle attività normative e uno stretto coordinamento tra le amministrazioni competenti.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ha riferito sulle procedure che risultano aperte nei confronti dell'Italia, delle quali alcune riguardano il mancato recepimento, entro i termini prescritti, di direttive europee; al fine di risolvere quest'ultima risulterà molto utile sia il disegno di legge di delegazione europea, sia il decreto legge c.d. "salva infrazioni"³² - e le restanti riguardanti invece presunte violazioni del diritto dell'Unione europea diverse dai mancati

³² Decreto- legge del 16 settembre 2024, n.131 convertito dalla legge 14 novembre 2024, n.166.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

recepimenti, per la risoluzione delle quali risulta fondamentale importanza il contributo del territorio.

Per quanto concerne le materie oggetto di procedure è stato, inoltre, precisato che la maggior parte di esse riguarda il settore ambientale (25 procedure, per la maggior parte delle quali sono richiesti interventi complessi, che spesso coinvolgono competenze regionali e locali e che, a volte, presuppongono anche la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti significativi) seguono il settore degli affari economici e finanziari (9 procedure) e i settori dei trasporti e del lavoro (7 procedure). Attualmente sono circa 13 le procedure di infrazione che si trovano in una fase particolarmente avanzata del contenzioso - essendo già intervenuta una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - e che quindi presentano un'esposizione concreta al rischio di sanzioni pecuniarie nel breve o medio periodo.

Al riguardo è stato precisato che molte procedure riguardano materie caratterizzate da competenze distribuite tra amministrazioni centrali, regioni ed Enti locali che quindi necessitano il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento istituzionale e il coinvolgimento tempestivo di tutti i livelli di governo. Infatti, una parte significativa delle procedure pendenti coinvolge direttamente o indirettamente gli enti territoriali e circa una dozzina delle procedure aperte interessano specificamente ambiti di competenza degli Enti locali, soprattutto nel settore ambientale, ma anche in altri settori quali appalti pubblici e la libera prestazione dei servizi.

In considerazione delle ragioni suesposte, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha evidenziato l'importanza dell'azione di sensibilizzazione degli Enti locali nell'adottare misure volte a favorire la definizione delle procedure di infrazione e a promuovere un efficace percorso di collaborazione tra i territori e il Governo nazionale. La corretta e tempestiva attuazione degli obblighi derivanti dal diritto europeo richiede, infatti, un rafforzamento del coordinamento tra le amministrazioni statali, le Regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, non soltanto nella fase di gestione delle procedure già avviate, ma soprattutto in quella preventiva, al fine di evitare l'insorgere di nuove contestazioni. Particolare rilievo assume, inoltre, la tempestività nel recepimento delle direttive europee.

In conclusione è stato rappresentato che, negli ultimi anni, sono stati conseguiti risultati significativi, soprattutto nel settore ambientale, che hanno contribuito a una consistente riduzione dell'entità delle sanzioni applicate dall'Unione europea; tali risultati hanno evidenziato come un efficace coordinamento tra le amministrazioni centrali e territoriali rappresenti uno strumento essenziale per prevenire le violazioni del diritto dell'Unione, ridurre il contenzioso e limitare l'impatto finanziario delle eventuali sanzioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2.2.4 Quadro finanziario pluriennale 2028-2034

Il Quadro finanziario pluriennale 2028/2034, la cui discussione è stata avviata nel 2025, costituisce oggi uno dei principali temi oggetto di discussione a livello europeo.

Il Quadro Finanziario Pluriennale, secondo quanto previsto dall' articolo 312 *del TFUE*, mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione europea, entro i limiti delle sue risorse e rappresenta il bilancio a lungo termine dell'UE, finanziando le principali politiche europee attraverso fondi e programmi settoriali. Il QFP stabilisce gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Gli ultimi bilanci a lungo termine sono stati fissati invece per un periodo di sette anni (invece dei previsti 5 anni). L'UE ha un bilancio a lungo termine anche per aiutare i beneficiari dei programmi che intende finanziare a pianificare le proprie attività guadagnando in efficienza. Il bilancio a lungo termine deve inoltre disporre di un certo margine di flessibilità per poter rispondere a crisi ed emergenze impreviste, quali pandemie o catastrofi naturali dovute a eventi meteorologici estremi. Per questo comprende una serie di strumenti volti a garantire che, in circostanze eccezionali, i fondi possano essere impiegati dove sono più necessari. Il bilancio dell'UE si differenzia dai bilanci nazionali perché è soprattutto un bilancio di investimenti, inoltre è previsto che il bilancio annuale dell'Unione sia stabilito nel rispetto del Quadro finanziario pluriennale. Il Regolamento che fissa il Quadro finanziario pluriennale è adottato dal Consiglio, secondo una procedura legislativa speciale, che prevede l'unanimità e la previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Nell'ambito della predetta seduta della Sessione europea è stata resa informativa - come previsto dall' articolo 23 della legge n. 234/2012 - anche in merito al nuovo *Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034*, presentato dalla Commissione europea lo scorso 16 luglio 2025 (COM/2025/571 *final*) ed il cui negoziato è attualmente in corso. Il nuovo QFP è volto alla realizzazione di una profonda riforma del bilancio dell'Unione europea, con l'obiettivo di semplificarlo e di renderlo più flessibile ed efficace. La principale novità consiste in un'architettura più semplice, con un limitato numero di programmi che passano da 52 a 16 e ruotano attorno a tre pilastri fondamentali: i *Piani di Partenariato Nazionali e Regionali* (che riunirà in un'unica rubrica le politiche "tradizionali" tra cui la Politica Agricola Comune, la politica della pesca, la politica di coesione e parte delle politiche relative a Giustizia e Affari interni), il *Fondo europeo per la competitività* (destinato a sostenere la crescita industriale e tecnologica dell'Unione nei settori strategici, rafforzandone la competitività, la resilienza e l'autonomia strategica) e lo strumento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Global Europe (che racchiuderà in un quadro giuridico unico l'azione esterna dell'Unione), con i rispettivi Regolamenti.

Tale riduzione non comporta l'eliminazione delle politiche esistenti, ma il loro accorpamento in programmi più ampi e integrati. In particolare è stato riferito che, durante il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno u.s. – seguito al Consiglio Affari Generali del 16 giugno u.s. - sono stati definiti i tre *Regolamenti europei* che accompagnano la cosiddetta "*Negotiating Box*" (o *Nego Box*) che ruotano intorno ai tre Pilastri fondamentali (*Partnership nazionali e regionali, Fondo Europeo per la Competitività e Global Europe*). Rispetto alla previsione iniziale della Commissione, il bilancio europeo è stato ridotto del 2 per cento, passando da 1.763 miliardi a 1.730 miliardi di euro, con una diminuzione pari a 33 miliardi. Tale riduzione è stata calcolata al netto delle risorse necessarie per il rimborso del programma Next Generation EU. La menzionata riduzione non risulta incidere in modo sostanziale sulla *Rubrica 1 (Politiche tradizionali)*, che comprende le politiche maggiormente rilevanti per gli enti locali e territoriali e per la quale risulta fondamentale un tipo di *governance* multilivello. Per quanto invece concerne la *Rubrica 2 (Competitività)*, che dispone di circa 400 miliardi di euro destinati alla competitività e allo sviluppo economico, la stessa risulta essere strategica per la crescita dei territori.

Nel corso della seduta è stato inoltre rappresentato che, nel pacchetto di proposte relative al nuovo QFP 2028-2034, la Commissione aveva perseguito una finalità di compromesso; tuttavia, successivamente era emersa la presenza di due orientamenti contrapposti, ovvero, quello dei c.d. Paesi "*frugali*" - per i quali la dimensione del bilancio risulta eccessiva rispetto agli obiettivi che l'Unione europea è chiamata a realizzare e che prospettano una riduzione del 20 per cento rispetto alla proposta presentata dalla Commissione - e i c.d. Paesi non "*non frugali*", tra i quali l'Italia.

Oggetto di negoziato sono inoltre, la politica agricola comune e la politica di coesione, a proposito delle quali è stata ribadita la loro centralità e l'importanza della loro piena realizzazione; in merito alle politiche di coesione è stata inoltre rappresentata la necessità di riservare adeguate risorse al territorio. Infine, è stato evidenziato che, i temi della difesa e della sicurezza - stante la situazione internazionale caratterizzata da importanti e preoccupanti conflitti- rivestono particolare importanza.

2.2.5 Presentazione del progetto SITE "*Sistema Italia in Europa*"

Nel corso della predetta seduta è stata resa informativa – come previsto dall'articolo 23 della legge n. 234/2012 che dispone la trattazione in occasione di tale Sessione, degli aspetti delle politiche europee di interesse degli Enti locali – del progetto SITE "*Sistema Italia in Europa*",



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

iniziativa volta a rafforzare la partecipazione italiana ai programmi europei a gestione diretta, rappresentando quanto segue.

Il progetto si colloca all'interno di una strategia più ampia volta a rafforzare la capacità nazionale di cogliere le opportunità offerte dall'Unione europea, favorendo una maggiore integrazione tra programmi europei a gestione diretta, politiche di coesione e strumenti nazionali. L' iniziativa risponde all'esigenza di favorire un approccio coordinato alla progettazione europea, prevedendo la creazione di una rete tra amministrazioni centrali, enti territoriali, università, centri di ricerca, imprese e società civile, con l'obiettivo di considerare i fabbisogni dei territori, traducendoli in progetti coerenti con la strategia nazionale e con le priorità europee e trasformando la progettazione europea da attività periodica a stabile. Al riguardo si precisa che, stante la forte domanda di competenze, strumenti operativi e accompagnamento specialistico da parte delle amministrazioni regionali e locali il *Dipartimento per gli affari europei*, nel 2024 ha avviato un percorso - con l'*Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali* e con la collaborazione dell'*Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)*, dell'*UPI*, degli *Uffici in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo* - volto alla promozione di un ciclo di seminari, che si sono tenuti in diverse città italiane, dedicato ai principali programmi europei a gestione diretta.

Nella realizzazione del progetto SITE, gli Enti locali assumono un ruolo fondamentale, infatti, attraverso una maggiore capacità di partecipazione ai programmi europei, essi potranno contribuire alla realizzazione di interventi - nei settori dei servizi pubblici, della rigenerazione urbana, della transizione energetica e digitale, dell'inclusione sociale, dell'innovazione e dello sviluppo economico - valorizzando le specificità e i fabbisogni dei territori.

Nel 2026 il progetto SITE è entrato nella fase operativa ed è stato presentato ufficialmente a Roma il 3 giugno 2026. Tale progetto - che tra l'altro assume particolare rilevanza nella fase attuale in vista del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (QFP) - rappresenta un investimento strategico per preparare l'Italia al nuovo modello di sviluppo europeo e prevede la messa a disposizione di diversi strumenti operativi, percorsi formativi, nonché di un Portale unico di accesso ai fondi diretti europei, per semplificare l'accesso alle informazioni.